Supplemento ordinario n. 1 alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 15 del 18 gennaio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1700.

Esecuzione dell'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista «G» prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea con annessi Protocolli e Atto finale (Roma, 2 marzo 1960).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1780.

Esecuzione dell'Accordo riguardante la fissazione di una parte della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista « G » prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea con annessi Protocolli e Atto finale (Roma, 2 marzo 1960).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista « G » prevista dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea con annessi Protocolli e Atto finale, firmato a Roma il 2 marzo 1960, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 3 del medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — PELLA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 74. — VILLA

Accordo riguardante la fissazione di una parte della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (Roma, 2 marzo 1960).

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Desiderando fissare, in esecuzione dell'art. 20, comma 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, i dazi applicabili ai prodotti dello elenco « G » che figura nell'allegato I di detto Trattato,

Considerando che la fissazione dei dazi presuppone la determinazione dei prodotti ai quali devono applicarsi detti dazi e, a tal fine, l'elaborazione della nomenclatura ad essi attinente,

Prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione della Comunità Economica Europea riguardanti la concessione di taluni contingenti tariffari,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

La tariffa relativa ai prodotti dell'elenco « G » contemplati nell'allegato del presente Accordo, è stabilita come indicato in detto allegato. Esso costituisce parte integrante della tariffa doganale comune prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Art. 2.

I Protocolli che sono allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Il presente Accordo entrerà definitivamente in vigore alla data in cui tutti gli Stati membri avranno notificato al Consiglio della Comunità Economica Europea che sono state adempiute le formalità richieste secondo il rispettivo diritto nazionale.

Art. 4.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua tedesca, in quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Consiglio che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati membri ed alla Commissione.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti degli Stati membri della Comunità Economica Europea, a ciò debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ALLEGATO

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
ex 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	. . . .	
	B) di mare:	
	I) interi, decapitati o in pezzi:	
	a) aringhe, spratti e sgombri:	
	1) dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione
	2) dal 16 giugno al 14 febbraio	20 %
	b) tonni e sardine	25 %
	c) altri	15 %
	II) filetti	18 %
	C) fegati, uova e lattimi	14 %
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	A) semplicemente salati o in salamoia o secchi:	
	I) interi, decapitati o in pezzi:	
	a) aringhe e sarde	12 %
	b) merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà	13 %
	c) sardine e altri	15 %
	II) filetti:	
	a) di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà	20 %
	b) altri	18 %
	B) affumicati	16 %
	C) fegati, uova e lattimi; farine di pesci	15 %
04.04	Formaggi e latticini	23 %
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello in rotture; germi di cereali, anche sfarinati:	
	A) Semole, semolini; ceretali mondati, perlati, spezzati, schiacciati:	
	I) di frumento	30 %
	II) di segala	25 %
	III) di altri cereali	
	a) fiocchi d'orzo e d'avena	28 %
	b) altri	23 %
	B) Germi di cereali, anche sfarinati	30 %
11.07	Malto, anche torrefatto	20 %
ex 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:	
	A) Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	I) destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*) (1)	4 %
	II) altri	20 %
	. . . .	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:	
	A) destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*) (1)	2 %
	B) altri	10 %

(1) Cfr. Protocollo.
(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati:	
	A) Stearina solare ed oleostearina:	
	I) destinate ad usi industriali (*a*)	esenzione
	II) altre	8 %
	B) altri	12 %
ex 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	. . . .	
	C) Grassi e oli di mammiferi marini:	
	I) olio di balena	2 %
	. . . .	
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A) di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	3 %
	B) altri oli:	
	I) destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:	
	a) olio di ricino:	
	1) destinato alla fabbricazione dell'acido ammino-undecanoico per la produzione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (*a*) .	esenzione
	2) destinato ad altri usi (*a*)	8 %
	b) non nominati:	
	1) greggi (*a*)	5 %
	2) altri (*a*)	8 %
	II) altri:	
	a) di oliva:	
	1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno . . .	20 %
	2) altrimenti presentato:	
	vergine . .	17 %
	altro	20 %
	b) di palma:	
	1) greggio	9 %
	2) altro	14 %
	c) non nominati:	
	1) concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 %
	2) concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	greggi	10 %
	altri	15 %
	Nota complementare al capitolo 15:	
	Per l'applicazione della voce n. 15.07:	
	(1) (*a*) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare *greggi*, quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:	
	decantazione entro i termini normali;	
	centrifugazione o filtrazione, purchè, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla *forza meccanica*, quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, esclusi qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;	
	b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare *greggi* quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione nè per il colore, l'odore o il gusto, nè per proprietà speciali analitiche riconosciute;	

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
15.07 (*segue*)	c) sono da considerare ugualmente *oli greggi*, l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;	
	2) è considerato olio d'oliva vergine (n. 15.07 *B*) II) *a*) 2) l'olio d'oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo.	
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati:	
	A) presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20 %
	B) altrimenti presentati	17 %
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	25 %
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	22 %
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	27 %
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A) cacao in polvere semplicemente zuccherato, contenente in peso:	
	I) 60% o meno di zuccheri	30 %
	II) più di 60% di zuccheri	80 %
	B) altri	30 %
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta . . .	30 %
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	40 %
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di matè; preparazioni a base di questi estratti o essenze	30 %
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	A) Vini spumanti	40 U. C. (*a*) l'hl
	B) altri:	
	I) con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e presentati in recipienti contenenti:	
	a) 2 litri o meno	12 U. C. (*a*) l'hl
	b) più di 2 litri	9 U. C. (*a*) l'hl
	II) con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15° e presentati in recipienti contenenti:	
	a) 2 litri o meno	14 U. C. (*a*) l'hl
	b) più di 2 litri	11 U. C. (*a*) l'hl
	III) con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:	
	a) con denominazione di origine (*b*), presentati in recipienti contenenti:	
	1) 2 litri o meno	15 U. C. (*a*) l'hl
	2) più di 2 litri	12 U. C. (*a*) l'hl
	b) altri, presentati in recipienti contenenti:	
	1) 2 litri o meno	17 U. C. (*a*) l'hl
	2) più di 2 litri	14 U. C. (*a*) l'hl
	IV) con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:	
	a) con denominazione di origine (*b*), presentati in recipienti contenenti:	
	1) 2 litri o meno	16 U. C. (*a*) l'hl
	2) più di 2 litri	13 U. C. (*a*) l'hl
	b) altri	19 U. C. (*a*) l'hl
	V) con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°	1,60 U. C. (*a*) (*c*) per grado/hl
	Nota complementare al capitolo 22:	
	Per l'applicazione della voce n. 22.05:	
	1) sono considerati vini spumanti (n. 22.05 *A*) i prodotti:	
	a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;	

(*a*) U. C. = Unità di conto.
(*b*) Da definire.
(*c*) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso un dazio supplementare di 10 U. C. l'hl.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
22.05 (*segue*)	*b*) altrimenti presentati, aventi congiuntamente: una gradazione alcolica massima di 13° e non contenenti più di 90 g di estratto secco totale per litro; una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20°C;	
	2) si intende per: *gradazione alcolica* il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto; *estratto secco totale* il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatizzano in condizioni fisiche determinate; la determinazione della gradazione alcolica e quella dell'estratto secco totale devono essere effettuate alla temperatura di 20°C;	
	3) *A*) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella voce n. 22.05 *B*) delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I), II), III) e IV): I) prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro; II) prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°: 130 g o meno di estratto secco totale per litro; III) prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°; 130 g o meno di estratto secco totale per litro; IV) prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°: 330 g o meno di estratto secco totale per litro; i prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella voce n. 22.05 *B*) V); *B*) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle voci n. 22.05 *B*) III) *a*) e 22.05 *B*) IV) *a*).	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:	
	A) alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	16 U. C. (*a*) l'hl
	B) alcole etilico non denaturato di 80° e più	30 U. C. (*a*) l'hl
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande:	
	A) alcole etilico non denaturato di meno di 80°	1,60 U. C. (*a*) (*b*) per grado/hl
	B) preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati ») . . .	30 % con una riscossione minima di 1,60 U. C. (*a*) per grado/hl
	C) bevande alcoliche:	
	I) rum, arack, tafia	1,10 U. C. (*a*) (*b*) per grado/hl
	II) gin, whisky	1,20 U. C. (*a*) (*b*) per grado/hl
	III) altre	1,60 U. C. (*a*) (*b*) per grado/hl
25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:	
	A) Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola:	
	I) destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (*c*) (1) . .	1 U. C. (*a*) per 1000 kg

(1) Cfr. Protocollo.
(a) U. C. = Unità di conto.
(b) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso un dazio supplementare di 10 U. C. l'hl
(c) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
25.01 (*segue*)	II) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (*b*)	5 U. C. (*a*) per 1000 kg
	III) altri	16 U. C. (*a*) per 1000 kg
	B) cloruro di sodio puro	16 U. C. (*a*) per 1000 kg
	C) acque madri di saline; acqua di mare	esenzione
25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (1):	
	A) greggi	esenzione
	B) altri	10 %
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco	esenzione
ex 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti, piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	. . . .	
	E) minerali di piombo	esenzione
	F) minerali di zinco	esenzione
	. . . .	
ex 26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:	
	A) di zinco:	
	I) matte di zinco	esenzione
	II) altri, contenenti in peso:	
	a) meno di 80% di zinco	esenzione
	b) 80% o più di zinco	esenzione
	. . . .	
ex 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):	
	. . . .	
	C) bromo	15 %
	D) Iodio:	
	I) greggio (1)	esenzione
	II) . . . . . . (1)	
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale (1)	10 %
ex 28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici:	
	. . . .	
	B) anidride arsenica	11 %
	. . . .	
28.12	Acido borico e anidride borica	8 %
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	15 %
ex 28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:	
	A) ioduri (1)	15 %
	B) iodati (1)	15 %
	. . . .	

(1) Cfr. Protocollo.
(*a*) U. C. — Unità di conto.
(*b*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
28.46	Borati e perborati:	
	A) borati:	
	I) di sodio:	
	a) anidri:	
	1) destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (*a*)	esenzione
	2) altri	7 %
	b) idrati	12 %
	II) altri	12 %
	B) perborati	15 %
ex 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A) monoalcoli saturi:	
	. . . .	
	III) Alcoli butilici:	
	. . . .	
	b) altri alcoli butilici	14 %
ex 29.06	*Fenoli e fenoli-alcoli:*	
	A) monofenoli:	
	I) fenolo e suoi sali	4 %
	II) cresoli, xilenoli, e loro sali	3 %
	. . . .	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale:	
	A) di mimosa	10 %
	B) di quebraco	esenzione
	. . . .	
40.02	Gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico, stabilizzato e non; fatturato (factis):	
	A) Gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico	esenzione
	B) fatturato (factis)	10 %
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:	
	A) Legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo capitolo (1)	5 %
	B) altro:	
	I) pali di conifere d'una lunghezza di m 6 inclusi a m 18 inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, di cm 45 esclusi a cm 90 inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado . . .	8 %
	II) non nominato	esenzione
44.04	Legno semplicemente squadrato:	
	A) legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo capitolo (1)	5 %
	B) altro	esenzione
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:	
	A) legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo capitolo (1)	10 %
	B) legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm:	
	I) tavolette d'una lunghezza di 180 mm inclusi a 185 mm inclusi, d'uno spessore di 5 mm esclusi a 7 mm inclusi e d'una larghezza di 21 mm inclusi a 68 mm inclusi	esenzione
	II) altro	13 %
	C) non nominato	esenzione

(1) Cfr. Protocollo.
(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	Nota complementare al capitolo 44:	
	Si intende per legno tropicale, ai sensi delle voci n.ri 44.03 *A*), 44.04 *A*) e 44.05 *A*), il legno delle essenze specificate nella seguente lista:	

Nomi commerciali standardizzati	Altri nomi commerciali	Nome scientifico
Abura	Bahia	Mitragyna ciliata Mitragyna stipulosa
Acajou Afrique et Acajou blanc	Mahogany Ngollon Krala Mangona	Khaya ivorensis Khaya anthotheca
Avodire	Apaya	Turraeanthus africana
Azobé	Bongossi	Lophira alata = procera
Bossé	Guarea, Diambi	Guarea cedrata Guarea thompsonii
Dabema	Singa, Bokungu	Piptadeniastrum africanum Piptadenia africana
Difou	Kankate, Kesse, Aye, Mecodze	Morus mesozygia Morus lactea
Douka		Dumoria africana = Mimusops africana
Doussié	Lingue Papao Apa	Afzelia pachyloba Afzelia africana Afzelia quanzensis Afzelia spp
Framiré	Emri, Idigbo Black afara	Terminalia ivorensis
Fromager	Enia, Okha Fuma	Ceiba pentandra = Ceiba thonningii
Ilomba	Akomu, cardboard Lolako	Pycnanthus angolensis = Pycnanthus Kombo
Iroko	Rokko, Mandji Kambala, Mufula	Chlorophora excelsa Chlorophora regia
Kokrodua	Asamela	Afrormosia elata
Kosipo	Omu, Atom-Assie Heavy Sapele	Entandrophragma Candollei
Limba	Fraké, Ofram Afara, Corina	Terminalia superba
Limbali	Ditshipi	Gilbertiodendron Dewvrei = Macrolobium Dewevrei
Makoré	Baku	Dumoria Heckelii = Mimusops Heckelii
Moabi	Njabi	Baillonella toxisperma = Mimusops djave

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi

Nomi commerciali standardizzati	Altri nomi commerciali	Nome scientifico
Mukulungu		Autranella congolensis
Mutenye		Guibourtia Arnoldiana
Niangon	Ogooue Nyankon	Tarrietia utilis Tarrietia densiflora
Niové	Kamashi Susumenga	Staudtia gabonensi
Obéché	Samba Ayous Wawa Abachi	Triplochiton scleroxylon
Ozigo et Safukala	Assia Safukala	Dacryodes buettneri = Pachylobus buettneri Dacryodes pubescens = Pachylobus pubescens Dacryodes spp
Padouk	Corail N'Gula	Pterocarpus soyauxii
Sapelli	Aboudikro Sapelé	Entandrophragma Cylindricum
Sipo	Assie, Timbi	Entandrophragma utile
Tchitola	Lolagbola Tola mafuta Tola chinfuta	Oxystigma oxyphyllum = Pterygopodium oxyphyllum
Tali	Kassa	Erythrophleum guineense Erythrophleum micranthum
Tiama	Gedu-Nohor	Entandrophragma angolense
Tola	Agba	Gossweilerodendron balsamiferum
Wamba		Tesmannia africana = Tesmannia claessensi
Wenge	Awong	Millettia Laurentii

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:	
	A) Sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di 30 mm	5 %
	B) altri	8 %
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli (1)	12 %
47.01	Paste per carta:	
	A) paste di legno meccaniche e semichimiche (1)	6 %
	B) paste di legno chimiche:	
	I) al solfato o alla soda:	
	a) gregge (1)	6 %
	b) altre (1)	6 %

(1) Cfr. Protocollo.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
47.01 (*segue*)	II) al bisolfito:	
	a) gregge (1)	6 %
	b) altre (1)	6 %
	III) per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (*a*):	
	a) ad alto tenore di alfa cellulosa (94 % o più, in peso)	esenzione
	b) altre	esenzione
	C) altre:	
	I) paste di linters di cotone	esenzione
	II) paste di fibre vegetali imbianchite	esenzione
	III) non nominate	esenzione
50.02	Seta greggia (non torta) (1)	10 %
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)	esenzione
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto (1)	12 %
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto (1)	7 %
ex 62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	
	A) di tessuti di juta:	
	I) usati	11 %
	. . . .	
ex 70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):	
	A) perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili di vetro:	
	I) perle di vetro:	
	a) tagliate e lucidate meccanicamente (1)	14 %
	b) altre	25 %
	II) imitazioni di perle fini	1,70 U. C. (*b*) il kg. netto
	III) imitazioni di pietre preziose e semipreziose:	
	a) tagliate e lucidate meccanicamente (1)	12 %
	b) altre	16 %
	IV) conterie simili di vetro:	
	. . . .	
	b) altre (1)	19 %
	. . . .	
ex 73.02	Ferro-leghe:	
	A) ferro-manganese:	
	. . . .	
	II) altro (1)	8 %
	B) ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	7 %
	C) ferro-silicio (1)	10 %
	D) ferro-silico-manganese (1)	6 %
	E) ferro-cromo e ferro-silico-cromo:	
	I) ferro-cromo (1)	8 %
	II) ferro-silico-cromo	7 %

(1) Cfr. Protocollo.
(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(*b*) U. C. = Unità di conto.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
ex 73.02 (*segue*)	*F*) ferro-titanio e ferro-silico-titanio	7 %
	G) ferro-tungsteno (1) e ferro-silico-tungsteno	7 %
	H) ferro-molibdeno; ferro-vanadio (1)	7 %
	IJ) altre:	
	I) ferro-nichelio (1)	7 %
	II) ferro-silico-allumino-calcio	7 %
	III) non nominate	7 %
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:	
	A) alluminio greggio (1)	10 %
	B) cascami e rottami:	
	I) cascami (1)	5 %
	II) rottami	esenzione
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):	
	A) magnesio greggio (1)	10 %
	B) cascami e rottami:	
	I) cascami (1)	5 %
	II) rottami	esenzione
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	
	A) piombo greggio (1)	1,32 U. C. (*a*) per 100 kg
	B) cascami e rottami	esenzione
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
	A) zinco greggio (1)	1,32 U. C. (*a*) per 100 kg
	B) cascami e rottami	esenzione
ex 81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:	
	A) greggio; cascami e rottami:	
	I) greggio, in polvere	6 %
	. . .	
ex 81.02	Molibdeno, greggio o lavorato:	
	A) greggio; cascami e rottami:	
	I) greggio, in polvere	6 %
	II) altri	6 %
	. . . .	
ex 81.03	Tantalio, greggio o lavorato:	
	A) greggio; cascami e rottami:	
	I) greggio, in polvere	4 %
	II) altri	4 %
	. . . .	
ex 81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati:	
	A) Bismuto:	
	I) greggio; cascami e rottami	esenzione
	. . . .	
	B) cadmio:	
	I) greggio; cascami e rottami	5 %
	. . .	

(1) Cfr. Protocollo.
(*a*) U. C. = Unità di conto.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
ex 81.04 (*segue*)	*C*) cobalto:	
	I) greggio; cascami e rottami	esenzione
	. . . .	
	D) cromo:	
	I) greggio; cascami e rottami	6 %
	. . . .	
	E) germanio:	
	I) greggio; cascami e rottami	6 %
	. . . . . .	
	F) afnio (celtio):	
	I) greggio; cascami e rottami	4 %
	. . .	
	G) manganese:	
	I) greggio; cascami e rottami	7 %
	.	
	H) niobio (colombio):	
	I) greggio; cascami e rottami	6 %
	. . . . .	
	IJ) Antimonio:	
	I) greggio; cascami e rottami	8 %
	.	
	K) Titanio:	
	I) greggio; cascami e rottami	6 %
	. . . .	
	L) vanadio:	
	I) greggio; cascami e rottami	4 %
	M)	
	N) zirconio	
	I) greggio; cascami e rottami	6 %
	. . . .	
	O) renio	
	I) greggio; cascami e rottami	6 %
	. . . .	
	P) gallio, indio, tallio	
	I) greggio; cascami e rottami	4 %
	. . . .	
ex 84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
	A) motori per autoveicoli, rispondenti alle condizioni della Nota complementare 1 di questo capitolo, con cilindrata:	
	I) di cm^3 250 o meno	22 %
	II) di più di cm^3 250	19 %
	B) motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 2 di questo capitolo, di potenza:	
	I) di 400 C.V. o meno (1)	15 %
	II) di più di 400 C.V. (1)	10 %
	C) motori di propulsione per navi:	
	I) propulsori speciali amovibili, del tipo «fuori-bordo»	18 %

(1) Cfr. Protocollo.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
ex 84.06 (*segue*)	II) altri, sotto condizione d'impiego, del peso (1):	
	a) di kg. 10.000 o meno	16 %
	b) di più di kg. 10.000	13 %
	D)	
	E) parti e pezzi staccati:	
	I) di motori per aerodine (1)	12 %
	II) di altri motori:	
	a) blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie:	
	di motori della voce n. 84.06 *A*)	19 %
	altri	15 %
	b) bielle e pistoni:	
	di motori della voce n. 84.06 *A*)	19 %
	altri	13 %
	c) non nominati	15 %
	Note complementari al capitolo 84:	
	1) Si considerano come « motori per autoveicoli » della voce n. 84.06 *A*), qualunque sia la loro ulteriore destinazione ed a condizione che la loro cilindrata non ecceda i 18 litri:	
	a) i motori che comportano un dispositivo per il cambio di velocità o l'alloggiamento predisposto per quest'ultimo;	
	b) gli altri motori aventi, per litro di cilindrata, un peso inferiore o eguale ai pesi limiti indicati nella seguente tabella. In questo caso il peso da prendere in considerazione è quello dei motori completi, in ordine di marcia, compreso il peso del lubrificante contenuto nel o nei carter (s).	
	Tabella dei pesi limiti per litro di cilindrata	
	Motori a scoppio (con accensione a scintilla) — kg	
	di cm^3 250 o meno . . — 150	
	da cm^3 250 esclusi a cm^3 500 esclusi — 140	
	da cm^3 500 inclusi a l 1 escluso . . — 130	
	da l 1 incluso a l 3 esclusi . — 120	
	di l 3 o più . — 100	
	Motori a combustione interna (con accensione per compressione)	
	di meno di l 12 . . . . — 130	
	da l 12 inclusi a l 18 inclusi . . . . — 110	
	2) Si considerano come « motori per aerodine » della voce n. 84.06 *B*) soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.	
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici:	
	A) propulsori a reazione:	
	I) turboreattori d'una spinta di:	
	a) kg. 2.500 o meno (1)	12 %
	b) più di kg. 2.500 (1)	12 %
	II) altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.) (1)	12 %
	B) turbine a gas:	
	I) turbopropulsori d'una potenza di:	
	a) 1.500 C.V. o meno (1)	15 %
	b) più di 1.500 C.V. (1) . . .	12 %
	. . . .	

(1) Cfr. Protocollo.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
ex 84.08 (*segue*)	*C*)	
	D) parti e pezzi staccati:	
	I) di propulsori a reazione o di turbopropulsori (1)	12 %
	. . . .	
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:	
	B) macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche	8 %
	C) altre macchine utensili:	
	I) torni	10 %
	II) alesatrici	8 %
	III) piallatrici	8 %
	IV) limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici . . .	6 %
	V) fresatrici, foratrici . . .	12 %
	VI) affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigratrici, lappatrici e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:	
	a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 3 di questo capitolo	10 %
	b) altre	4 %
	VII) macchine per tracciare «à pointer»	6 %
	VIII) macchine per tagliare ingranaggi:	
	a) per tagliare ingranaggi cilindrici	10 %
	b) per tagliare altri ingranaggi	6 %
	IX) presse	12 %
	X) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici (macchine «à gruger») e presellatrici	8 %
	XI) magli da fucina; magli per foggiare stampo	6 %
	XII) altre	9 %
	Nota complementare al capitolo 84:	
	3) agli effetti della voce n. 84.45 *C*) VI *a*), si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permetta di controllare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (mm 0,01) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina come: tavole, albero, porta-mole, ecc.	
84.48	Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i porta-pezzi e porta-utensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; porta-utensili per l'utensileria a mano delle voci numeri 82.04, 84.49 e 85.05	8 %
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
	A) alberi a gomito e alberi a camme, per motori di automobili . . .	19 %
	B) altri	15 %
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87-01 al n. 87.03 incluso	19 %

(1) Cfr. Protocollo.

Numero della tariffa	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:	
	A) funzionanti senza macchina propulsiva	18 %
	B) funzionanti con macchina propulsiva:	
	I) elicotteri, del peso a vuoto:	
	a) di kg 2.000 o meno	15 %
	b) di più di kg 2.000 (1)	12 %
	II) altri, del peso a vuoto:	
	a) di kg 2.000 o meno	15 %
	b) di kg 2.000 esclusi a kg 15.000 inclusi (1)	14 %
	c) di kg 15.000 esclusi a kg 35.000 inclusi (1)	12 %
	d) di più di kg 35.000 (1)	12 %
	Nota complementare al capitolo 88:	
	Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della voce n. 88.02 *B*), si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente	
ex 88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci numeri 88.01 e 88.02:	
	. . . .	
	B) altri (1)	12 %

(1) Cfr. Protocollo.

PROTOCOLLO I

RIGUARDANTE TALUNI STRUTTI ED ALTRI GRASSI DI MAIALE E SEVI

(voci ex 15.01 e ex 15.02)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Per quanto riguarda lo strutto e gli altri grassi di maiale e i sevi destinati ad essere raffinati (voci ex 15.01 e ex 15.02) e importati in regime d'importazione temporanea, la frazione del prodotto che corrisponde, dopo trasformazione, agli acidi grassi che non sono riesportati, sarà sottoposta al dazio della tariffa doganale comune applicabile allo strutto e ai sevi destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO II

RIGUARDANTE IL SALE

(voce 25.01 *A*) I)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Per quanto riguarda il sale destinato alla trasformazione chimica (voce 25.01 *A*) I), la Commissione concede all'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, a richiesta di questa, un contingente tariffario in esenzione da dazio per un volume corrispondente ai bisogni della industria trasformatrice dell'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, entro il limite di 160.000 tonnellate per anno.

Questo contingente non può superare i limiti oltre i quali si manifestano dei trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

La Commissione procede periodicamente all'esame di questo contingente tariffario tenendo conto dell'evoluzione dell'attività dell'industria interessata.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO III

RIGUARDANTE LO ZOLFO

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Constatando, al momento della fissazione dell'esenzione daziaria per lo zolfo greggio, che si pongono a tale riguardo problemi particolari,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

1. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per un'applicazione dell'art. 226 del Trattato che implichi, per un periodo da sei a otto anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per lo zolfo (voci 25.03 e 28.08), per il solfuro di carbonio (voce 28.15 *B*) e per i solfuri e polisolfuri di sodio (voce ex 28.35 *A*) III e *B*) II), nei confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi.

Da parte sua, il Governo italiano assicura che le forniture effettuate dall'Ente zolfi italiani ai fini dell'esportazione di prodotti trasformati, non saranno effettuate a un livello inferiore al prezzo mondiale.

2. Gli Stati membri, ricordando il Protocollo che riguarda l'Italia, esprimono un avviso favorevole per l'intervento della Banca Europea per gli Investimenti,

ai fini del finanziamento delle operazioni di riammodernamento delle miniere di zolfo, della creazione di industrie trasformatrici e dei lavori di infrastruttura.

3. Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità a interventi di carattere sociale, gli Stati membri:

a) affermano la loro volontà di ricercare i mezzi che permettano di contribuire alla soluzione del problema dell'indennità di licenziamento ai minatori che non possono essere rioccupati;

b) ritengono che un aiuto a favore del programma di formazione professionale dei figli dei minatori licenziati e che non possono essere rioccupati potrebbe essere ricercato nell'ambito dell'art. 128 del Trattato. Gli Stati membri, senza pregiudizio delle decisioni delle Istituzioni che saranno chiamate, al momento opportuno, a deliberare sul programma di formazione professionale dei figli di minatori licenziati e che non possono essere rioccupati, constatano che esiste sin d'ora una volontà comune di trovare una soluzione a questo problema.

4. Gli Stati membri prevedono la creazione di un Comitato di collegamento e di azione destinato a promuovere l'iniziativa privata e a favorirne lo sviluppo nell'ambito di un programma regionale. Tale Comitato potrebbe essere sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione siciliana e dalla stessa Comunità. La Banca Europea per gli Investimenti potrebbe esservi interessata.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO IV

RIGUARDANTE LO IODIO

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Constatando, al momento della fissazione dell'esenzione da dazio per lo iodio greggio, che si pongono a tale riguardo problemi particolari,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

1. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per un'applicazione dell'art. 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per lo iodio greggio (voce 28.01 *D*) I), per lo iodio diverso dal greggio (voce 28.01 *D*) II), per gli ioduri e iodati (voce 28.34 *A*) e *B*), nei confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi.

2. Gli Stati membri convengono che la situazione sarà riesaminata al termine di detto periodo, nell'ambito dell'art. 28 del Trattato.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO V

RIGUARDANTE I LEGNI TROPICALI

(voci 44.03 *A*) 44.04 *A*) e 44.05 *A*)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

1. La Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità sia tale da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri o associati.

La Commissione procede periodicamente all'esame di tali contingenti.

2. Per quanto riguarda i dazi applicabili ai legni tropicali, si precisa che il negoziato in seno al G.A.T.T. dovrà effettuarsi sulla base di una riduzione tariffaria reciproca ed equivalente, che potrà comportare anche l'esenzione nel caso e nella misura in cui i Paesi terzi, che attualmente concedono una preferenza tariffaria ai legni tropicali in rapporto alla loro origine, accettassero di porre in discussione tale preferenza.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO VI
RIGUARDANTE TALUNI PRODOTTI DI SUGHERO
(voce 45.02)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Per quanto riguarda la voce 45.02 (cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli), la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione delle predette disposizioni.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO VII
RIGUARDANTE LE PASTE PER CARTA
(voci 47.01 *A*), *B*) I e II)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Per quanto riguarda le voci 47.01 *A*), *B*) I e II (paste per carta), gli Stati membri sono autorizzati ad aprire, informandone la Commissione, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio per il complesso dei loro bisogni, a condizione che le merci importate nell'ambito di questi contingenti siano trasformate nell'interno dello Stabilimento membro importatore.

Gli Stati membri intendono inoltre non invocare la esistenza dei contingenti tariffari aperti in virtù del presente Protocollo per ostacolare la libera circolazione nella Comunità dei prodotti trasformati.

Dopo il 31 dicembre 1966, il Consiglio, deliberando nelle condizioni fissate dall'art. 28 del Trattato, potrà eventualmente apportare qualsiasi modificazione al regime risultante dal presente Protocollo.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO VIII
RIGUARDANTE LA SETA
(voce 50.02)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

1. Il dazio del 10 % iscritto per la voce tariffaria 50.02 è sospeso per una durata illimitata.

2. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per una applicazione dell'art. 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per i prodotti rientranti nel capitolo 50 della tariffa doganale comune e per i quali tale isolamento sembrasse necessario, nei confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi.

3. Gli stati membri esprimono un avviso favorevole per l'intervento della Banca Europea per gli Investimenti ai fini del finanziamento delle operazioni di riammodernamento della sericoltura e della trasformazione dei prodotti della seta.

4. Gli Stati membri convengono di riesaminare la situazione al termine del periodo di sei anni. Il dazio sarà ripristinato in base all'art. 28 del Trattato, se, a tale data, il Consiglio constaterà che la produzione della seta greggia in Italia si è mantenuta almeno al livello attuale (840 tonnellate) e che il prezzo di tale prodotto, per qualità comparabili, non è superiore al prezzo mondiale cif porto della Comunità, aumentato del 10 %

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO IX
RIGUARDANTE I FILATI DI SETA
(voce 50.04)
E I FILATI DI BORRA DI SETA (SCHAPPE)
(voce 50.05)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Prendendo in considerazione il Protocollo VIII riguardante la seta,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

1. Fino a quando il dazio del 10 % per la seta (voce 50.02) è sospeso, i dazi del 12 % per i filati di seta (voce 50.04) e del 7 % per i filati di borra di seta (schappe) (voce 50.05) non saranno applicati. Saranno applicati dei dazi ridotti rispettivamente a 7 % e a 5 %.

Durante questo periodo, la Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari con dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in virtù delle predette disposizioni.

2. Quando sarà ripristinato il dazio sulla voce 50.02 in virtù del paragrafo 4 del Protocollo VIII, il Consiglio deciderà anche del ripristino dei dazi sopraindicati iscritti nella tariffa doganale comune nonchè dell'eventuale concessione di contingenti tariffari per i prodotti in questione.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO X
RIGUARDANTE TALUNI LAVORI DI VETRO
(voci 70.19 *A*) I *a* - *A*) III *a* - *A*) IV *b*)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

a) Per quanto riguarda le voci tariffarie 70.19 *A*) I *a*, *A*) III *a*, *A*) IV *b*, (perle di vetro, imitazioni di perle preziose e semipreziose e lavori simili, tutti tagliati, e lucidati meccanicamente), a decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune e fino al termine della seconda tappa del periodo transitorio, sono fissati dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per un volume annuale:

1) per la Repubblica federale di Germania, di 60 tonnellate;

2) per la Francia, di 20 tonnellate;

b) La Commissione concede, su loro richiesta, all'Italia e ai Paesi del Benelux a decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune, alla Repubblica federale di Germania e alla Francia a decorrere dall'inizio della terza tappa del periodo transitorio, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti d'attività a detrimento di altri Stati membri.

c) La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del paragrafo *b*) del presente Protocollo.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO XI

RIGUARDANTE TALUNE FERRO-LEGHE

(voce ex 73.02)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Art. 1.

a) A decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune e fino al termine della seconda tappa del periodo transitorio, la Commissione autorizza i seguenti Stati membri, a loro richiesta, a introdurre contingenti tariffari in esenzione da dazio in funzione dei bisogni delle loro industrie utilizzatrici:

1) *i Paesi del Benelux* per le seguenti ferro-leghe:
ferro-silicio, ferro-manganese (non carburato),
ferro-silicio-manganese, ferro-cromo, ferro-molibdeno,
ferro-tungsteno e ferro-vanadio;

2) *la Repubblica federale di Germania* per il ferro-silicio-manganese;

3) *l'Italia* per il ferro-cromo superraffinato.

b) A decorrere dall'inizio della terza tappa del periodo transitorio, la Commissione concede agli Stati membri sopra indicati, a loro richiesta, e per gli stessi prodotti, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

c) La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari aperti in applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Per quanto riguarda il ferro-nichelio, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) Il dazio del 7 % formerà oggetto, in base alla procedura dell'art. 28 del Trattato, di un riesame ai fini della sua riduzione nella misura in cui lo studio dei problemi economici e sociali posti dalla produzione di questa ferro-lega, facesse apparire che tali problemi possano ricevere una soluzione comunitaria soddisfacente.

b) Ove il ricorso alle disposizioni dell'art. 28 non conduca alla riduzione o all'esenzione sopra previste, la Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a sua richiesta, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nella fonte di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO XII

RIGUARDANTE L'ALLUMINIO GREGGIO

(voce 76.01 *A*)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

1. Per quanto riguarda l'alluminio greggio (voce 76.01 *a*), a decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune, la Commissione autorizza la Repubblica federale di Germania e i Paesi del Benelux, a loro richiesta, ad aprire dei contingenti tariffari annui con un dazio del 5 %, che coprano i bisogni d'importazione delle loro industrie trasformatrici, a condizione che le merci importate nell'ambito di questi contingenti siano trasformate nell'interno dello Stato membro importatore.

2. Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali si manifestano trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

3. La Commissione può procedere alla revisione dei contingenti così concessi, in funzione dell'evoluzione dei bisogni d'importazione delle industrie in questione.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO XIII

RIGUARDANTE I CASCAMI D'ALLUMINIO

(voce 76.01 *B* I)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Per quanto riguarda i cascami di alluminio (voce 76.01 *B* I), la Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

La Commissione procede periodicamente all'esame di detti contingenti.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO XIV

RIGUARDANTE IL MAGNESIO GREGGIO

(voce 77.01 *A*)

E I CASCAMI DI MAGNESIO

(voce 77.01 *B* I)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I dei Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Per quanto riguarda il magnesio greggio, nonchè i cascami di magnesio (voce 77.01 *A* e *B* I), la Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato,

a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

La Commissione procede periodicamente all'esame di detti contingenti.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO XV
RIGUARDANTE IL PIOMBO E LO ZINCO
(voci 78.01 *A*) e 79.01 *A*)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

1. A decorrere dal primo allineamento sulla tariffa doganale comune, la Commissione autorizza i seguenti Stati membri, a loro richiesta, a introdurre dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per un volume corrispondente al 20 % dei bisogni delle loro industrie utilizzatrici:

la Repubblica federale di Germania: per quanto riguarda il piombo (voce 78.01 *A*) e lo zinco (voce 79.01 *A*);

il Belgio: per quanto riguarda il piombo (voce 78.01 *A*);

i Paesi Bassi: per quanto riguarda il piombo (voce 78.01 *A*) e lo zinco (voce 79.01 *A*) con un limite minimo di 40.000 tonnellate annue per il piombo e di 10.000 tonnellate annue per lo zinco.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali si manifestano trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente Protocollo.

2. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per una eventuale applicazione dell'art. 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per il piombo e per lo zinco, nei confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN
Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK
Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO
Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER
Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO XVI
RIGUARDANTE I MOTORI DI PROPULSIONE PER NAVI, ESCLUSO IL TIPO FUORIBORDO, SOTTO CONDIZIONE D'IMPIEGO
(voce 84.06 *C* II)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che il regime doganale da determinare per la voce 84.06 *C* II (motori di propulsione per navi, escluso il tipo fuoribordo, sotto condizione d'impiego) è tale da esercitare un'influenza sull'industria delle costruzioni navali,

Considerando che, con riferimento agli interessi in questione, è risultato che gli Stati membri non potrebbero attualmente aderire ad una concezione unanime dell'espressione « sotto condizione di impiego » la cui portata esatta rimane da definire,

Considerando che tale questione delicata, connessa ai problemi comunitari dell'industria delle costruzioni navali, deve essere esaminata senza indugio, su iniziativa della Commissione,

Constatano che, in attesa della fissazione di un regime doganale comune applicabile alla voce suddetta, essi non possono procedere all'allineamento sulla tariffa doganale comune per quanto riguarda il prodotto in questione.

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLLO XVII

RIGUARDANTE LE AERODINE, LORO PARTI E PEZZI STACCATI (voci ex 88.02 *B* II, 88.02 *B* I, 84.06 *B* I, *B* II e *E* I, ex 84.08 e 88.03 *B*)

Gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

I. — *Aeroplani completi*:

A) fino al 31 dicembre 1963:

1) nel fissare i dazi applicabili agli aeroplani completi (ex 88.02 *B* II), gli Stati membri ne decidono la sospensione fino al 31 dicembre 1963 per gli aeroplani del peso a vuoto superiore a kg. 5.000;

2) al termine di questo periodo, i dazi vengono automaticamente ripristinati per gli aeroplani del peso a vuoto non superiore a kg. 15.000.

B) a datare dal 1° gennaio 1964:

1) per gli aeroplani del peso a vuoto superiore a kg. 15.000, i dazi rimangono sospesi sino al 31 dicembre 1966;

2) il 1° gennaio 1967, i dazi sono automaticamente ripristinati, salvo che il Consiglio non decida alla unanimità una nuova sospensione valida per tre o cinque anni, limitatamente per gli aeroplani del peso a vuoto superiore a kg. 15.000;

3) il ripristino dei dazi per gli aeroplani di un peso a vuoto superiore a kg. 15.000, in qualsiasi epoca avvenga, è accompagnato dalla concessione, fin da ora decisa, di un contingente comunitario con esenzione da dazio. Il volume di questo contingente comunitario rappresenterà la somma dei bisogni d'importazione segnalati dai Governi dei vari Stati membri;

4) può essere escluso dal diritto al contingente qualsiasi tipo di aeroplano, qualora tipi di aeroplani analoghi e rispondenti a tutte le condizioni di competitività richieste siano prodotti nella Comunità.

La richiesta di esclusione dal contingente dovrà essere presentata e motivata dinanzi al Consiglio che dovrà decidere all'unanimità.

II. — *Elicotteri*:

1) nel fissare i dazi applicabili agli elicotteri (voce 88.02 *B* I), gli Stati membri ne decidono la sospensione fino al 31 dicembre 1963 per gli elicotteri del peso a vuoto superiore a kg. 2000;

2) il 1° gennaio 1964 i dazi sono automaticamento ripristinati, salvo che il Consiglio non decida all'unanimità una nuova sospensione valida per tre anni e rinnovabile;

3) il ripristino dei dazi, a qualsiasi epoca intervenga, è accompagnato dalla concessione, fin da ora decisa, di un contingente comunitario. Il volume di questo contingente comunitario rappresenterà la somma dei bisogni di importazione segnalati dai Governi dei vari Stati membri;

4) può essere escluso dal diritto al contingente qualsiasi tipo d'apparecchio, qualora tipi d'apparecchi analoghi e rispondenti a tutte le condizioni di competitività richieste siano prodotti nella Comunità.

La richiesta di esclusione dal contingente dovrà essere presentata e motivata dinanzi al Consiglio che dovrà decidere all'unanimità.

III. — *Parti e pezzi staccati di aerodine*:

I dazi sui materiali destinati ad aerodine e menzionati nell'elenco « G » (voci 84.06 *B* I, *B* II e *E* I, ex 84.08 e 88.03 *B*) sono sospesi alle condizioni qui appresso indicate:

la sospensione si applica ai sopraindicati materiali, importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità;

l'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dalle autorità nazionali competenti.

Entro il 31 dicembre 1963, il Consiglio deciderà alla unanimità se detta sospensione debba essere abrogata o se debba limitarsi ai suddetti materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. DE POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ATTO FINALE

La Conferenza degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riunita a Roma il 29 febbraio, il 1° e il 2 marzo 1960 alla presenza della Commissione di detta Comunità, al fine di stabilire, conformemente all'art. 20 del Trattato che istituisce la Comunità, i dazi applicabili ai prodotti previsti nell'elenco « G » figurante nell'allegato I a detto Trattato, ha adottato i i seguenti testi:

1. — Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e suo allegato.

2. — Protocollo n. I riguardante taluni strutti ed altri grassi di maiale e sevi (voci ex 15.01 e ex 15.02).

3. — Protocollo n. II riguardante il sale (voce 25.01 *A* I).

4. — Protocollo n. III riguardante lo zolfo.

5. — Protocollo n. IV riguardante lo iodio.

6. — Protocollo n. V riguardante i legni tropicali (voci 44.03 *A*), 44.04 *A*) e 44.05 *A*).

7. — Protocollo n. VI riguardante taluni prodotti di sughero (voce 45.02).

8. — Protocollo n. VII riguardante le paste per carta (voci 47.01 *A*), *B*) I e II).

9. — Protocollo n. VIII riguardante la seta (voce 50.02).

10. — Protocollo n. IX riguardante i filati di seta (voce 50.04) e i filati di borra di seta (schappe) (voce 50.05).

11. — Protocollo n. X riguardante taluni lavori di vetro (voci 70.19 *A*) I *a*), *A*) III *a*), *A* IV *b*).

12. — Protocollo n. XI riguardante talune ferro-leghe (voce ex 73.02).

13. — Protocollo n. XII riguardante l'alluminio greggio (voce 76.01 *A*).

14. — Protocollo n. XIII riguardante i cascami di alluminio (voce 76.01 *B* I).

15) — Protocollo n. XIV riguardante il magnesio greggio (voce 77.01 *A*) e i cascami di magnesio (voce 77.01 *B* I).

16. — Protocollo n. XV riguardante il piombo e lo zinco (voci 78.01 *A*) e 79.01 *A*).

17. — Protocollo n. XVI riguardante i motori di propulsione per navi, escluso il tipo fuoribordo, sotto condizione d'impiego (voce 84.06 *C* II).

18. — Protocollo n. XVII riguardante le aerodine, loro parti e pezzi staccati (voci ex 88.02 *B* II, 88.02 *B* I, 84.06 *B* I, *B* II e *E* I, ex 84.08 e 88.03 *B*).

Al momento della firma di questi testi, la Conferenza degli Stati membri ha preso atto delle seguenti dichiarazioni della Commissione della Comunità Economica Europea:

A. — *Dichiarazione della Commissione riguardante i contingenti tariffari di cui ai Protocolli numeri* II, VII, XI *art.* 1 a), XII *e* XV, *allegati all'Accordo*:

La Commissione prende atto dei mandati che le sono conferiti dai Protocolli numeri II, VII, XI art. 1 *a*), XII e XV, allegati all'Accordo, per quanto riguarda la apertura di contingenti tariffari, mandati che adempierà conformemente alle disposizioni di detti protocolli.

B. — *Dichiarazione della Commissione riguardante la concessione di contingenti tariffari di cui ai Protocolli numeri* V, VI, IX, X b), XI *art.* 1° b) *e art.* 2, XIII *e* XIV *allegati all'Accordo*:

I. La Commissione prende atto delle disposizioni che le conferiscono il mandato di concedere taluni contingenti tariffari previsti nei protocolli numeri V, VI, IX, X *b*), XI art. 1° *b*) e art. 2, XIII e XIV, allegati all'Accordo.

II. La Commissione dichiara di volersi ispirare, nel concedere i suddetti contingenti tariffari, ai seguenti principi:

a) Ai sensi dei protocolli numeri V, VI, IX, X *b*), XI art. 1° *b*) e art. 2, XIII e XIV, allegati all'Accordo essa intenderà per « conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici », risultino esse direttamente o indirettamente dall'incidenza dei dazi considerati, segnatamente:

1) sui mercati dei Paesi terzi e nei confronti della concorrenza internazionale,

un'alterazione della competitività cui non è possibile rimediare ricorrendo al regime del traffico di perfezionamento, a quello del draw-back o ad ogni altro regime avente un effetto analogo;

2) sul mercato della Comunità,

un aumento del costo dei prodotti delle industrie trasformatrici avente come conseguenza una contrazione delle loro possibilità di smercio, sia che detto aumento provochi o meno la sostituzione di tali prodotti con altri,

le difficoltà finanziarie risultanti dall'impossibilità di incorporare nei prezzi di vendita un aumento del costo,

l'impossibilità di trovare, sul mercato della Comunità, in quantità o in qualità, i prodotti necessari alle industrie trasformatrici interessate,

la necessità di approvvigionarsi in condizioni meno favorevoli di quelle di cui fruiscono altri utilizzatori della Comunità e segnatamente le imprese integrate;

b) nel procedere sia a intervalli regolari, sia in occasione di difficoltà particolari, all'esame dei contingenti tariffari concessi o nel deliberare sulle richieste tendenti all'ampliamento di tali contingenti, la Commissione terrà conto dell'evoluzione dei danni subiti dalle industrie trasformatrici, segnatamente a causa di un aumento o di una diminuzione dell'attività di dette industrie.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli dell'elenco « G » menzionati nell'allegato II del Trattato, gli Stati membri prendono atto dell'intenzione:

della Repubblica federale di Germania, di ottenere dei contingenti tariffari per i seguenti prodotti:

	Voce
aringhe e spratti	ex 03.01 *B*) I *a*)
merluzzi freschi, naselli, merluzzi del genere « aiglefinus » e sebasti	ex 03.01 *B*) I *c*)
vini con gradazione alcolica di 13° o meno e non contenenti più di g 30 di estratto secco totale per litro, destinati alla fabbricazione dell'aceto	ex 22.05
vini con gradazione alcolica di 22° o meno e non contenenti più di g 30 di estratto secco totale per litro, destinati alla distillazione	ex 22.05
vini con gradazione alcolica di 22° o meno e non contenenti più di g 130 di estratto secco totale per litro, destinati alla preparazione di vermut	ex 22.05
sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	45.01

dell'Italia, di ottenere un contingente tariffario per i seguenti prodotti:

	Voce
tonni e sardine	ex 03.01 *B*) I *b*)
merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà	ex 03.02 *A*) I *b*)
filetti di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà	ex 03.02 *A*) II *a*)
alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, destinato ad usi chimici	ex 22.08 *A*

Gli Stati membri hanno preso atto, in relazione alla concessione di contingenti tariffari per i prodotti agricoli dell'elenco « G » che figurano all'allegato II, della seguente dichiarazione della Commissione:

Dichiarazione della Commissione riguardante i contingenti tariffari relativi a taluni prodotti agricoli compresi nell'elenco « G ».

Durante il negoziato, alcuni Ministri hanno fatto presente che il loro Governo richiederebbe la concessione di contingenti tariffari a norma dell'art. 25, paragrafo 3, per i seguenti prodotti agricoli, compresi nell'elenco « G »:

Voce ex 03.01 *B*) Pesci di mare freschi, refrigerati o congelati:
- I) interi, decapitati o in pezzi:
  - *a*) aringhe e spratti;
  - *b*) tonni e sardine;
  - *c*) altri.

Voce ex 03.02 *A*) Pesci semplicemente salati o in salamoia e secchi:
- I) interi, decapitati o in pezzi:
  - *b*) merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà;
- II) filetti:
  - *a*) di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà.

Voce ex 22.05 *a*) vini con gradazione alcolica di 13° o meno e non contenenti più di g 30 di estratto secco totale per litro, destinati alla fabbricazione di aceto;

b) vini con gradazione alcolica di 22° o meno e non contenenti più di g 30 di estratto secco totale per litro, destinati alla distillazione;

c) vini con gradazione alcolica di 22° o meno e non contenenti più di g 130 di estratto secco totale per litro, destinati alla preparazione di vermut.

Voce ex 22.08 *A*) Alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, destinato ad usi chimici.

Voce 45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato.

La Commissione si dichiara disposta a concedere siffatti contingenti in esenzione da dazio per i pesci delle voci ex 03.01 *B*) I *a*) e *c*), ed a dazi ridotti o in esenzione da dazio per gli altri prodotti sopra indicati, a favore dei consumatori e delle industrie utilizzatrici dello Stato membro richiedente, nell'ambito dell'art. 25, paragrafi 3 e 4:

qualora la situazione del mercato nell'interno della Comunità non permetta a queste industrie un approvvigionamento sufficiente in quantità o in qualità, alle condizioni di cui fruiscono gli altri utilizzatori dalla Comunità;

qualora situazioni d'ordine sociale giustifichino il mantenimento delle correnti di approvvigionamento dei prodotti alimentari, nelle condizioni tradizionali.

Fatto a Roma, addì 2 marzo 1960

Per il Regno del Belgio
JACQUES VAN DER SCHUEREN

Per la Repubblica federale di Germania
ALFRED MÜLLER-ARMACK

Per la Repubblica Francese
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Per la Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Granducato del Lussemburgo
PAUL ELVINGER

Per il Regno dei Paesi Bassi
J. W. POUS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151588) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.